



# CONCILIALEX®

Iscr. n. 143 del Reg. Organismi di Mediazione - Ministero della Giustizia

Sentenza n. 165/2019 pubbl. il 07/02/2019

RG n. 3681/2017

Repert. n. 278/2019 del 07/02/2019

All'udienza del 7 febbraio 2019 innanzi al GI assistito dalla tirocinante ex art. 73 DL 69/2013 Dott.ssa ..... sono presenti per gli opposenti l'Avv. .... in sostituzione dell'Avv. .... la quale conclude come da atto di opposizione e per ..... Banca s.pa. l'Avv. ....in sostituzione dell'Avv. .... la quale conclude insistendo per la declaratoria di improcedibilità e per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate. Le parti discutono la causa riportandosi ai rispettivi atti.

Il Tribunale di Macerata, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Corrado Ascoli, all'udienza del 7/02/2019, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le conclusioni rassegnate dalle parti ed esaurita la discussione orale, ha pronunciato, ai sensi e per gli effetti dell'art.281 sexies c.p.c., dandone lettura in udienza, la seguente

## SENTENZA

### REPUBBLICA ITALIANA

### IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

nella causa iscritta al n. 3681 del Ruolo Generale degli Affari Civili dell'anno 2017 proposta

da

..... SRL, .....

e ....., rappresentati e difesi, in forza di procura speciale allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, dall'Avv. ....

- OppONENTI -

contro

Firmato Da: ASCOLI CORRADO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 168e79





# CONCILIA LEX®

Iscr. n. 143 del Reg. Organismi di Mediazione - Ministero della Giustizia

Sentenza n. 165/2019 pubbl. il 07/02/2019

RG n. 3681/2017

Repert. n. 278/2019 del 07/02/2019

.....BANCA-.....Spa (incorporante ..... S.P.A.),  
rappresentata e difesa, in forza di procura generale dagli .....

- Opposta -

**Oggetto:** opposizione a decreto ingiuntivo - contratti bancari – mediazione  
obbligatoria – mancato esperimento - conseguenze.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Premesso che:

..... s.r.l., ..... e ..... Iliana proponevano  
opposizione al decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, ottenuto  
dalla banca opposta per conseguire il pagamento del saldo passivo del  
conto corrente acceso presso la seconda, intestataria la società, fideiussori  
gli altri due opposenti;

alla prima udienza ex art. 183 c.p.c. del 12 aprile 2018 la stessa difesa  
degli opposenti eccepiva il mancato esperimento del procedimento di  
mediazione obbligatoria e insisteva per la sospensione della provvisoria  
esecuzione ex art. 649 c.p.c.;

era emessa in data 11 maggio 2018 la seguente ordinanza: “a  
*scioglimento della riserva assunta all’udienza del 12 aprile 2018,*  
*ritenuto che i gravi motivi in base ai quali la provvisoria esecuzione può es-*  
*sere sospesa ai sensi dell’art. 649 c.p.c. possono sostanziarsi nella carenza*  
*dei requisiti per l’emissione del decreto ingiuntivo o della concessione*  
*della clausola ex art. 642 c.p.c. ovvero nel fondato timore che l’esecuzione*  
*forzata del decreto ingiuntivo esponga verosimilmente il debitore al*  
*concreto rischio*





# CONCILIA LEX®

Iscr. n. 143 del Reg. Organismi di Mediazione - Ministero della Giustizia

Sentenza n. 165/2019 pubbl. il 07/02/2019

RG n. 3681/2017

Repert. n. 278/2019 del 07/02/2019

*di perdere il risarcimento in caso di accoglimento dell'opposizione, ovvero ancora nella sussistenza di seri elementi di fondatezza dell'opposizione accompagnati dal grave pregiudizio che potrebbe rinvenire all'opponente a seguito dell'esecuzione in relazione ai profili di manifesta fondatezza;*

*ritenuto che nessuno dei requisiti predetti ricorre nel caso di specie, atteso che 1) la provvisoria esecuzione è stata condivisibilmente concessa in considerazione della scrittura ricognitiva ed anche della situazione di difficoltà finanziaria che emerge dall'entità del credito, dalla sua risalenza e dalla segnalazione della debitrice presso la centrale dei rischi;; 2) l'eccezione di incompetenza non pare dotata allo stato di evidenti indici di fondatezza alla stregua del chiaro disposto negoziale, che peraltro individua un foro alternativo e non esclusivo, e della doppia sottoscrizione apposta; 3) l'eccezione di mancata prova è inconferente, giacché l'estratto certificato è comunque idoneo all'emissione del decreto ingiuntivo, superata dal deposito nella fase di merito dell'estratto conto e, ad un primo esame sommario proprio della presente fase cautelare, pure infondata, atteso che, se è vero che l'opposta è attrice sostanziale, la ricognizione di debito inverte ex art. 1988 c.c. gli oneri probatori tra le parti; 4) l'eccezione di applicazione di "commissioni e oneri non dovuti" è talmente generica da ritenersi apparente e tamquam non esset, salvo miglior precisazione nella prima memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c.; 5) l'eccezione di impari periodicità nell'applicazione dell'anatocismo è smentita per tabulas;*

*ritenuto che la presente controversia ha ad oggetto materia per cui è previsto l'onere di mediazione a pena di improcedibilità e che la parte opponente ha*





# CONCILIA LEX®

Iscr. n. 143 del Reg. Organismi di Mediazione - Ministero della Giustizia

Sentenza n. 165/2019 pubbl. il 07/02/2019

RG n. 3681/2017

Repert. n. 278/2019 del 07/02/2019

*sollevato in prima udienza la relativa eccezione;*

*P.Q.M.*

*rigetta la richiesta di sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto*

*ingiuntivo n. ..../2017 emesso il 3.11.2017 nei confronti di .....*

*s.r.l. dal Tribunale di Macerata;*

*fissa alle parti il termine di giorni 15, a decorrere dalla comunicazione della presente ordinanza, per la presentazione della domanda di mediazione;*

*fissa per la prosecuzione del giudizio l'udienza del 4 ottobre 2018, ore 8,45.*

*Si comunichi alle parti costituite nella medesima data.”;*

nessuna delle parti introduceva il procedimento di mediazione;

ritenuta la perentorietà del termine per la presentazione della domanda di mediazione e comunque, anche ad assumere la qui non condivisa opinione contraria, non ne sarebbero elisi, nella fattispecie presente, gli effetti preclusivi che conseguono alla scadenza di un termine (asseritamente ordinatorio) non preceduta da istanza di proroga ex art. 154 c.p.c.;

ritenuto dunque che l'opposizione è improcedibile;

ritenuto, quanto agli effetti della declaratoria di improcedibilità, che essi vadano individuati nel definitivo consolidamento del decreto ingiuntivo, al pari di quanto si dà per la mancata opposizione o per la mancata attività dell'opponente o per il rigetto della stessa o infine per l'estinzione del relativo processo (cfr., anche a fini motivazionali, le convincenti argomentazioni espresse da Cass. Civ. 22017/2017 e 24629/2015);

ritenuto che le spese di lite seguono la soccombenza, con esclusione della fase di trattazione e istruttoria, non espletata e applicazione dei valori minimi pa-





# CONCILIA LEX®

Iscr. n. 143 del Reg. Organismi di Mediazione - Ministero della Giustizia

Sentenza n. 165/2019 pubbl. il 07/02/2019

RG n. 3681/2017

Repert. n. 278/2019 del 07/02/2019

rametrici per quella conclusiva, caratterizzata da particolare semplificazione;

P.Q.M.

Il Tribunale di Macerata definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così decide:

- 1) dichiara improcedibile l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. ..../2017, emesso dal Tribunale di Macerata il 3 novembre 2017;
- 2) condanna i tre opposenti, in solido, alla rifusione in favore dell'opposta delle spese di lite, che liquida in complessivi € 8.537,00, oltre a rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA, se dovuta, come per legge.

Il giudice

Corrado Ascoli

